

**Archivio selezionato:** Legislazione Nazionale

**Autorità:** Regio decreto - 22/01/1934, n. 37

**Gazzetta uff.:** 30/01/1934, n. 24

**Classificazioni:** AVVOCATO

**Testo vigente**

Epigrafe

Regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 (in Gazz. Uff., 30 gennaio, n. 24). - Norme integrative e di attuazione del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento della professione di avvocato [e di procuratore] (1) (2) (3) (4) .

(1) Il termine "procuratore legale", deve intendersi sostituito con il termine "avvocato" per effetto di quanto disposto dall'art. 3, l. 24 febbraio 1997, n. 27, di soppressione dell'albo dei procuratori legali. Ogni qualvolta ricorre il termine procuratore si è provveduto a limitarlo in parentesi quadra.

(2) In luogo di Ministro/Ministero di grazia e giustizia leggasi Ministro/Ministero della giustizia ex d.p.r. 13 settembre 1999.

(3) A norma dell'articolo 5 bis del D.L. 21 maggio 2003, n. 112, convertito in legge 18 luglio 2003, n. 180, il riferimento alla commissione esaminatrice contenuto nel presente decreto si intende alla sottocommissione esaminatrice.

(4) A norma dell'articolo 6 ter del D.L. 21 maggio 2003, n. 112, convertito in legge 18 luglio 2003, n. 180 le disposizioni previste dagli articoli 1-bis, 1-ter, 2, 3, 5- bis e 6- bis non si applicano alla prima sessione di esame successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto.

## **TITOLO I**

### **DELLE ISCRIZIONI NEI REGISTRI DEI PRATICATI E NEGLI ALBI PROFESSIONALI**

## **CAPO II**

**DEGLI ESAMI PER LA PROFESSIONE DI [PROCURATORE]** (1) (1) Il termine "procuratore", deve intendersi sostituito con il termine "avvocato" per effetto di quanto disposto dall'art. 3, l. 24 febbraio 1997, n. 27, di soppressione dell'albo dei procuratori legali.

## **ARTICOLO N.23**

### **Art. 23.**

Esaurite le operazioni di cui all' articolo 22 , i presidenti delle sottocommissioni di cui all' articolo 22, comma 4, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36 , e successive modificazioni, ne danno comunicazione al presidente della Corte di appello il quale, anche per il tramite di persona incaricata, dispone il trasferimento delle buste contenenti gli elaborati redatti dai candidati alla Corte di appello individuata ai sensi dell' articolo 15 , commi quarto e quinto, presso la quale deve essere effettuata la correzione, a mezzo di consegna all'ispettore di polizia penitenziaria appositamente delegato dal Capo del dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria (1).

Il presidente della Corte di appello individuata ai sensi dell' articolo 15 , commi quarto e quinto, presso la quale deve essere effettuata la correzione, riceve, anche per il tramite di persona incaricata, le buste contenenti gli elaborati e ne ordina la consegna ai presidenti delle sottocommissioni, i quali, attestato il corretto ricevimento delle buste, dispongono l'inizio delle operazioni di revisione degli elaborati ivi contenuti (2).

All'esito delle operazioni di correzione degli elaborati, il presidente della Corte di appello individuata ai sensi dell' articolo 15 , commi quarto e quinto, riceve dai presidenti delle sottocommissioni di cui all' articolo 22, comma 4, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36 , e successive modificazioni, le buste contenenti gli elaborati, i relativi verbali attestanti le operazioni di correzione e i giudizi espressi, e ne dispone il trasferimento alla Corte di appello di appartenenza dei candidati, presso la quale ha luogo la prova orale. Il trasferimento è effettuato con le modalità indicate nei commi precedenti (3).

La commissione, anche nel caso di suddivisione in sottocommissioni, compie la revisione dei lavori scritti nel più breve tempo e comunque non più tardi di sei mesi dalla conclusione delle prove; il prolungamento di detto termine può essere disposto una sola volta, e comunque per non oltre novanta giorni, con provvedimento del presidente della corte d'appello, per motivi eccezionali e debitamente accertati (4).

La commissione assegna il punteggio a ciascuno dei tre lavori raggruppati ai sensi dell'art. 22, comma 4, dopo la lettura di tutti e tre, con le norme stabilite nell'art. 17- bis (5).

La commissione, nel caso in cui accerti che il lavoro sia in tutto o in parte copiato da altro lavoro o da qualche pubblicazione, annulla la prova. Deve pure essere annullato l'esame dei candidati che comunque si siano fatti riconoscere (6) (7).

(1) Comma premesso dall'articolo 3, del D.L. 21 maggio 2003, n. 112.

(2) Comma premesso dall'articolo 3, del D.L. 21 maggio 2003, n. 112.

(3) Comma premesso dall'articolo 3, del D.L. 21 maggio 2003, n. 112.

(4) Comma sostituito dall'articolo 6, comma 1, della legge 27 giugno 1988, n. 242.

(5) Comma sostituito dall'articolo 6, comma 1, della legge 27 giugno 1988, n. 242.

(6) A norma dell'articolo 5-bis, del D.L. 21 maggio 2003, n. 112, il riferimento alla commissione esaminatrice, di cui al presente articolo, si intende alla sottocommissione esaminatrice.

(7) L'articolo 1 del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 14; 15, commi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 e 9; 16; 17; 17-bis; 18, commi 3, 4 e 5; da 19 a 24; 25, commi 3, 4 e 5; 26; 27, commi 3 e 4; da 28 a 30; da 35 a 84.

**Utente:** MASSIMO DE LUCA  
www.iusexplorer.it - 24.05.2017

---

© Copyright Giuffrè 2017. Tutti i diritti riservati. P.IVA 00829840156